

COMUNE DI PALMI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 48 DEL 28.10.1994

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL C.C. CON ATTO N. 23 DEL 09.03.1996

INDICE SISTEMATICO

Art. 1	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	pag. 2
Art. 2	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag. 3
Art. 3	Denuncia occupazioni permanenti	pag. 5
Art. 4	Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 6
Art. 5	Concessione e/o autorizzazione	pag. 7
Art. 6	Occupazioni d'urgenza	pag. 9
Art. 7	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	pag. 10
Art. 8	Decadenza della concessione e/o autorizzazione	pag. 11
Art. 9	Revoca della concessione e/o autorizzazione	pag. 12
Art. 10	Obblighi del concessionario	pag. 13
Art. 11	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 14
Art. 12	Costruzioni gallerie sotterranee	pag. 15
Art. 13	Classificazione del Comune	pag. 17
Art. 14	Suddivisione del territorio in categorie	pag. 18
Art. 15	Tariffe	pag. 19
Art. 16	Soggetti passivi	pag. 20
Art. 17	Durata dell'occupazione	pag. 21
Art. 18	Criterio di applicazione della tassa	pag. 22
Art. 19	Misura dello spazio occupato	pag. 23
Art. 20	Passi carrabili	pag. 24
Art. 21	Passi carrabili - affrancazione della tassa	pag. 25
Art. 22	Autovetture per trasporto pubblico	pag. 26

Art.23 Distributori di carburante	pag.27
Art.24 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag.29
Art.25 Occupazioni temporanee criteri e misure di riferimento	pag.30
Art.26 Occupazioni sottosuolo e soprassuolo casi particolari	pag.31
Art.27 Riduzioni della tassa permanente	pag.32
Art.28 Riduzioni tassa temporanea	pag.34
Art.29 Esenzioni dalla tassa	pag.35
Art.30 Esclusione dalla tassa	pag.37
Art.31 Sanzioni	pag.38
Art.32 Versamento della tassa	pag.40
Art.33 Rimborsi	pag.41
Art.34 Ruoli coattivi	pag.42
Art.35 Entrata in vigore	pag.43

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche etc. nonche' le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art.38, commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' di spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione Comunale, rilasciata dal Sindaco, su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonche' la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonche' a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra' essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. L'Amministrazione Comunale dovra' richiedere un deposito cauzionale nella misura che sara' stabilita dal competente Ufficio, sulla base delle tariffe che l'Amministrazione assumera', rendendole pubbliche.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, con esclusione di quelli già esistenti in atti; purché vigenti.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nell'occupazione.

Art. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo etc.) non possono sostare sulle aree e spazi individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attivita', senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di 3 (tre) ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.

Art. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art.50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi, connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art.38, comma 4, sono soggette ad imposizione Comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. La competente Autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 30 (trenta) giorni dalla domanda completa di documentazione o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma

- 5, dell'art.2 del presente Regolamento. L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare il provvedimento all'interessato nei 10 (dieci) giorni successivi.
6. Per le occupazioni temporanee, il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno 4 (quattro) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verra' rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale, via fax o con telegramma. L'Ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento, non devono richiederne il rinnovo per gli anni successivi (art.50, comma 2).
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli, quando si verificano variazioni nell'occupazione.
3. La domanda di rinnovo deve essere sempre prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i Regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 (cinque) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e' sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art.41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituira' la tassa gia' pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corrispondenza di interessi o quant'altro.

Art. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne e' consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti Uffici Comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'Ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12

COSTRUZIONI GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art.47, comma 4, D.Lgs.507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1, dell'art.47 del D.Lgs. n.507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 30 (trenta) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

C A P O I I

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere Tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e del D.Lgs. n.566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe. La presa d'atto della classificazione del Comune, dovuta a variazione della popolazione residente, sara' effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.

Art. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3, del predetto D.Lgs.507 del 93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 (tre) categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche, deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalita' stabilite dal predetto art.42.

Art. 15

TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994, sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva. (art.40, comma 3).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44,45, 47,48 del D.Lgs.n.507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli, costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

I categoria:	100 per cento;
II categoria:	70 per cento;
III categoria:	40 per cento.

Art. 16

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art.39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art.38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 17

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art.42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione : le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo, sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.
5. Per le occupazioni effettuate con paletti salvapedoni, la tassa e' commisurata moltiplicando la lunghezza, determinata dall'installazione dei paletti, per cm.30.

Art. 19

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché' aggettanti almeno 30 (trenta) centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così' stabilita la superficie su cui determinare il tributo. Sono esclusi i corpi di cui all'art.38/2 del D.Lgs.

Art. 20

PASSI CARRABILI

1. La superficie da tassare dei Passi Carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 150 (centocinquanta).
3. All'atto della richiesta dell'autorizzazione per il passo carrabile, verrà consegnato, a cura dell'Ufficio Tecnico, copia del Regolamento sull'Istituzione dei Passi Carrabili che disciplina i criteri di: istruttoria della pratica - revoca - modalità d'accesso - segnaletica - rapporti con l'utenza.

Art. 21

PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 22

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato D.Lgs. n.507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoio sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4 (quattro).

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 (quattro) metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 17 comma 1/A del presente Regolamento.

Art. 24

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 25

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - 1) fino a 12 ore: riduzione del 70 (settanta) per cento;
 - 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore ed oltre : tariffa intera.
- 2bis. Per le occupazioni superiori ai 15 (quindici) giorni, la tassa e' ridotta del 20%.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 26

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47 comma 1, per le occupazioni temporanee e permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' determinata, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale, nella misura complessiva di L.50.0000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 27

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs.507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art.42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati la tariffa e' cosi' ridotta:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 per cento;
 - b) per le superfici eccedenti i 1200 mq. e fino a 1500 mq. del 20 per cento;
 - c) per le superfici eccedenti i 1500 mq., del 30 per cento.
 - 2) ai sensi dell'art.44, comma 1, punto C, per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 30 per cento.
 - 3) ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.
 - 4) ai sensi dell'art.44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.
 - 5) ai sensi dell'art.44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore mq.9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i mq.9, la tariffa e' calcolata in ragione del 10 per cento.

- 6) ai sensi dell'art.44, comma 7, la tassa non e' dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione
- 7) ai sensi dell'art.44, comma 9, la tariffa e' ridotta del 10 (dieci) per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art.44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta del 30 per cento.
- 9) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 10) per passi carrabili installati su proprieta' privata, per favorire l'accesso sulla pubblica strada , la tassa e' ridotta del 30%.

Art. 28

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art.45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta del 30 (trenta) per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- comma 5 ed art.42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

6bis Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Art. 29

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e servizi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici

nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad 1 ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

f) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per

la occupazione di spazi ed aree pubbliche, coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati.

Art. 30

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.
3. Ai sensi dell'art.44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 31

SANZIONI

1. SOPRATTASSE:

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs.507/93
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia, si applica una sovrattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al dieci per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e di soprattassa, si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre.

2. PENE PECUNIARIE

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento, si applica una pena pecuniaria da L.50.000 a L.150.000, da determinare in base alla gravita' della violazione.

- La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita Ordinanza Sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario Responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 32

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 33

RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 34

RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa, si effettua secondo le modalita' previste dall'art.68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art.2752 del codice civile.

Art. 35

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n.142/90, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello esistente in materia.